REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/325 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia ([1]), e in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010.

(2) Il 19 dicembre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) e 1907 (2009), ha cancellato una persona dall'elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui ai punti 1, 3 e 7 della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio
Il presidente
D. REIZNIECE-OZOLA

([1]) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.

ALLEGATO

La voce riportata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 in relazione alla persona seguente è soppressa:

Mohamed SA'ID